

# NUOVI CAM DEL SERVIZIO DI PULIZIA: le principali novità in ambito ospedaliero



È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 il Decreto Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2021 recante i nuovi Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. Ecco le principali novità in ambito sanitario.

di **Paolo Fabbri**



**Paolo Fabbri**, Presidente di Punto 3 Srl ([www.punto3.it](http://www.punto3.it)) da oltre dieci anni è uno dei maggiori esperti italiani di GPP - Green Public Procurement, ideatore del progetto di formazione gratuita 400 ore GPP e membro di alcuni gruppi di lavoro del Ministero dell'Ambiente per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM.



**Q**uesto Decreto - che entrerà in vigore il 19 giugno 2021 - abroga esplicitamente il DM 18 ottobre 2016 (c.d. CAM Ospedalieri). In ambito ospedaliero, i nuovi CAM prevedono che l'aggiudicatario deve concordare con i referenti della struttura sanitaria i disinfettanti da utilizzare a seconda delle aree di rischio, delle specifiche funzioni d'uso o altre specifiche esigenze, per favorire ove possibile formulati e principi attivi migliori sotto il profilo della salute e dell'ambiente. I CAM richiedono che venga realizzato da parte dell'aggiudicatario un protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti finalizzato a ridurre eventuali sprechi dei prodotti utilizzati. In ambito sanitario, come in ambito civile, i nuovi CAM introducono una serie di novità relative a:

## **Detergenti**

I detergenti usati nelle **pulizie ordinarie**, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodot-

ti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai CAM per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, in possesso dei rapporti di Prova (derivanti da analisi prestazionale, chimica e documentale) rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I detergenti per gli **impieghi specifici** oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, qualora non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai CAM per la fornitura di detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici ed in possesso del rapporto di prova (derivanti da analisi chimica

e documentale) rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

### Macchinari

Le macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria. Inoltre devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali.

I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili.

Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine impiegate devono essere munite di scheda tecnica che indichi:

- la denominazione sociale del produttore;
- la relativa sede legale;
- il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina;
- le emissioni acustiche espresse in pressione sonora;
- se nelle parti di plastica sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

### Attrezzature

Le attrezzature tessili devono essere riutilizzabili, ed in microfibra, con dTex ≤ 1.

Le forniture di tali prodotti devono essere almeno per il 30% in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

I carrelli devono essere dotati di secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

### Prodotti in carta tessuto

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Riciclato PEFC® o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti.

Tra le **clausole contrattuali** previste in modo specifico per l'ambito sanitario è previsto che:

L'impresa aggiudicataria collabori all'attua-



zione di misure e azioni intraprese dalla direzione sanitaria per la promozione dell'igiene delle mani da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.).

L'impresa inoltre deve implementare un sistema di gestione della qualità peculiare per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione vigenti nella struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda:

- **individuazione del responsabile del sistema di gestione della qualità**, il cui nominativo deve essere comunicato formalmente entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale;
- possibilità di **identificare quotidianamente l'operatore** che esegue lo specifico

intervento al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;

- **esecuzione di monitoraggi periodici** sul livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito;

- **esecuzione di controlli di processo** per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.

I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la direzione sanitaria della struttura servita.

Tra gli impegni più gravosi per l'aggiudicatario del servizio di pulizia vi è la formazione del personale operativo: devono essere erogate **almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere**, in relazione agli argomenti specificati (rispetto ai CAM 2016 sono state aggiunte 2 tematiche tra gli argomenti da trattare: gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine e elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile).

Per l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica è richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche, adeguatamente formato, che potrà essere esaminato o talora affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura servita. Entro 60 giorni dall'inizio del servizio deve essere presentato il **progetto ed il programma di formazione del personale**.

La formazione può essere erogata anche a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, con la verifica del livello di apprendimento.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria.